

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 99/64/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato in data 18/02/2009 Gi. Fi. Impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Romano di Lombardia s.r.l. a carico della quale aveva rideterminato per l'anno 2005 maggiori importi a titolo IRES, IRAP ed IVA, gli imputava la rispondenza anche per le rilevanti sanzioni comminate. L'Ufficio a tanto era pervenuto considerato che, in sede di formale convocazione del legale rappresentate della società verificata - tale Si. Gr. Di nazionalità rumena irreperibile - era comparso tale Gr. Ro. nella veste di legale rappresentante pro tempore accompagnato dal Fi. Che, seppur formalmente dipendente della S.I.C.E.G. aveva interloquito in prima persona su tutti gli aspetti della gestione e dell'amministrazione della società. In ragione di ciò l'Ufficio, a seguito di verifiche bancarie, aveva riscontrato conti correnti intestati al Fi. Con relevantissime movimentazioni, complessivamente per alcuni milioni di euro, dal ricorrente utilizzati per la gestione dell'attività d'impresa.

Il contribuente nel proprio ricorso negava il ruolo assegnatogli assumendo, per tale periodo d'imposta, di essere socio al 60% sino al 20/06/2006 allorquando aveva ceduto l'intera partecipazione al Gr. Divenuto unico titolare dell'intero capitale sociale. Il Fi. Riferiva che nella sua veste di socio, gli era stata conferita la delega ad operare sui conti correnti intestati alla società e confermava peraltro l'intestazione a sé di altri conti oggetto della verifica. Precisata la propria veste di mero dipendente della società a partire dal 07/12/2005, il ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostanzialmente imputando all'Ufficio il mancato assolvimento dell'onere della prova. Contestava inoltre il Fi. La carenza dei presupposti legittimanti l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio in quanto la fonte d'innescio costituita dai rapporti intercorsi per rilevanti importi (46 fatture) tra S.I.C.E.G. e Imprenord (che avevano spinto l'Ufficio di Bergamo 1 a chiedere indagini a quello di Romani di Lombardia all'esito delle quali era stata riscontrata l'inesistenza della società S.I.C.E.G. all'indirizzo indicato quale sua sede legale) non era idonea a consentire le conclusioni contabili esplicitate nell'avviso di accertamento; e ciò in quanto i conti correnti indagati presentavano comunque saldi negativi con la conseguenza di non poter ad essi assegnare il ruolo di fonte dei ricavi non dichiarati. Concludeva per la declaratoria di propria carenza di legittimazione passiva e comunque per l'annullamento dell'avviso impugnato.

L'Ufficio si costituiva ribadendo l'esistenza di evidenti elementi probatori a sostegno di un sistema di frode fiscale le cui fattuali connotazioni riassumeva sottolineando il ruolo operativo centrale assunto dal Fi. Concludeva per il rigetto del ricorso con integrale conferma del proprio operato.

La C.T.P. di Bergamo con sentenza pubblicata il 15/02/2010, prestata piena adesione alle tesi dell'Ufficio, rigettava il ricorso con condanna del contribuente alle rifusione delle spese di lite.

Avverso codesto deliberato ha interposto tempestivo appello il Fi. il quale, in funzione contestativa del convincimento espresso dai Primi Giudici, ha riproposto e rielaborato le tesi difensive di cui al ricorso introduttivo ed ha concluso con la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, delle sanzioni e della sentenza di primo grado; nel merito per la sua integrale riforma con accoglimento delle conclusioni già formulate. Con successiva nota di produzione il Fi. ha depositato copia conforme della sentenza gravata.

L'Ufficio si è costituito replicando ai motivi d'appello con il richiamo agli elementi in fatto che depongono per il sicuro ruolo gestorio svolto dal Fi. all'interno della società ed in ragione del quale egli dev'essere ritenuto responsabile delle conseguenze sotto il profilo fiscale/sanzionatorio.

Richiamati poi i motivi corroboranti la legittimità del metodo induttivo a partire dalla irreperibilità della società all'indirizzo indicato e della sua legale rappresentante, conclude per il rigetto dell'appello e, in subordine, per l'eventuale estromissione del Fi. dagli effetti sostanziali dell'accertamento il cui contenuto dev'essere confermato nei confronti della società.

Con successiva memoria illustrativa il contribuente ha ribadito i motivi già esposti a sostegno del gravame.

Fattosi luogo alla discussione in camera di consiglio alla presenza dei rappresentanti delle parti e, sul loro accordo, anche alla trattazione del merito, la vertenza è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

L'appello è infondato e va respinto.

Con primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata cui imputa di aver erroneamente ritenuto accertata 1 funzione di amministratore di fatto del Fi. A sostegno della doglianza afferma di mai aver personalmente esercitato poteri gestori all'interno della società verificata della quale, con riferimento all'annualità in scrutinio, è stato socio al 60% ma ha operato quale lavoratore dipendente. Siffatti argomenti non possono essere condivisi.

Della S.I.C.E.G. s.r.l. il Fi. era all'epoca il socio di maggioranza assoluta ossia il soggetto dal quale promana in via esclusiva la designazione dell'amministratore da lui nominato in allora nella persona di tal Ro. Gr. e, di poi, di una cittadina rumena irreperibile. È altresì assolutamente pacifico in atti che il Fi. abbia operato sui conti correnti bancari intestati alla società in forza di una delega conferitagli dal Gennaio 2004 al Maggio 2006 che da sola non può certo fare da paravento al ruolo dal ricorrente Fi. abbia operato sui conti correnti bancari intestati alla società in forza di una delega conferitagli dal Gennaio 2004 al Maggio 2006 che da sola non può certo fare da paravento al ruolo dal ricorrente in concreto svolto. Riesce a dir poco inverosimile immaginare che il Fi. abbia movimentato "secondo le esigenze societarie e su espressa istruzione dell'amministratore unico sig. Ro., i denari ivi depositati" posto che il Gr. Svolgeva il ruolo di amministratore per esser a ciò stato designato dal Fi. quanto meno finché quest'ultimo è stato titolare del 60% del capitale sociale. È altrettanto vero che le reiterate operazioni sui conti correnti hanno generato una commissione per non dire una vera e propria confusione nella titolarità delle giacenze e delle provviste tra il Fi. e la società. Ancor meno probante è la circostanza che l'appellante sia stato assunto in qualità di lavoratore dipendente da una società della quale era (stato) il dominus pressoché assoluto. Arduo quindi sostenere che l'ingerenza diretta e scevra da controlli di chicchessia sulla movimentazione dei conti possa essere ricondotta nell'alveo di una procura che in concreto aveva la pretesa di assolvere all'assai debole funzione di creare una soluzione di continuità tra gli interessi della società e l'operato del suo socio di maggioranza. Appare ben più verosimile al contrario che gli atti ripetutamente dispositivi effettuati sui conti bancari abbiano integrato certamente atti gestori idonei ad assegnare al Fi. il ruolo quanto meno di amministratore di fatto e, più in concreto, di socio tiranno o sovrano che si è avvalso dell'interposizione apparente della S.I.C.E.G. s.r.l. per l'esecuzione di operazioni rispondenti al soddisfacimento del suo prioritario e finale interesse.

Che dire poi della circostanza, dalla connotazione addirittura imbarazzante, che il Fi. ha "accompagnato liberamente" il Gr. Al contraddittorio con l'ufficio e di aver in tale sede assunto il compito di illustrare all'accertatore fatti e movimenti dei quali l'ignaro Gr. Era assai probabilmente all'oscuro. Ancor più arduo sostenere che siffatto "accompagnamento" abbia risposto ad altre esigenze che non fossero il reggere il ruolo dell'amministratore apparente considerato il momento (15.05.2008) in cui si è consumato il contraddittorio. Certo utili elementi non poteva offrire l'amministratore in carica Si. Gr. Perché irreperibile mentre il pro tempore Gr. Necessitava dell'assistenza informata del Fi. E che la commissione tra costui e la società sia nei termini poc'anzi descritti è confermato dalle indagini e dai riscontri scaturiti cui conti correnti intestati all'appellante ed utilizzati con indifferente destinazione gestoria dell'attività d'impresa formalmente facente capo a S.I.C.E.G. s.r.l.. Legittima è fondata è dunque l'emanazione dell'avviso di accertamento anche sotto il profilo della notifica al Fi. personalmente in ragione della sua indiscutibile legittimazione passiva in prima persona, nonché nella sua dedotta veste di amministratore di fatto della società.

Con secondo motivo l'appellante censura l'illegittimità dell'operato induttivo dell'Ufficio cui contesta l'omessa dimostrazione dei presupposti accertativi, spingendosi a negare l'omessa conservazione delle scritture contabili che, a suo dire, sarebbero "nella disponibilità dell'amministratore unico/legale rappresentante della società medesima sig.ra Si. Gr." Tenuto conto di quanto zelo il Fi. aveva stanziato nell'assistere il Gr. In sede di contraddittorio amministrativo, sorprende, e non poco, che egli non si sia adoperato per sollecitare l'ostensione della contabilità da parte della Si. visto che, il tema lo riguarda(va) personalmente. Ma la spiegazione può risiedere nell'effettiva irreperibilità della Si. Ovvero nell'inesistenza tout court della documentazione contabile. Certamente il già amministratore anche di fatto non può chiamarsi fuori e dirsi estraneo, tenuto conto che il periodo d'imposta accertato lo vedeva in veste di attore principale. Onere suo dunque attivarsi per fornire quegli elementi documentali in grado di paralizzare la sicura, legittima fonte d'innescio dell'accertamento induttivo rappresentata dalla mancanza della contabilità.

In appendice di nessun pregio sono le generiche contestazioni indirizzate alle metodologie adottate dall'Ufficio che trovano adeguato e persuasivo riscontro nelle movimentazioni bancarie sottoposte ad un'indagine sulla cui legittimità il Fi. abbozza una contestazione di maniera tanto astratta quanto inconferente.

L'appello va dunque integralmente rigettato con conferma della sentenza gravata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.304,00= di cui € 504,00= per diritti e € 1.444,00= per onorari, compreso il rimborso forfetario, che l'appellante va condannato a rifondere all'Ufficio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione conferma l'impugnata sentenza, per l'effetto condanna il contribuente alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in € 2.304,00= come da motivazione.